



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ATTO N. DCR 150

DEL 20/07/2026

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: MODIFICA P.I.A.O. 2026-2028. PROROGA DELL'INCARICO DIRIGENZIALE CONFERITO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000, ALL'INGEGNERE LORENZO FRUSCIONE, PRESSO LA DIREZIONE ENERGIA E AMBIENTE DAL 06/09/2026 E FINO A SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO METROPOLITANO

IL SINDACO METROPOLITANO

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

Visti:

- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.aa.ii.;
- la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.;
- la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.;
- la L.R. n. 7/2019;

DECRETA

1. Approvare la proposta redatta dalla Direzione Politiche del Personale e Organizzazione con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di demandare alla Direzione proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto.

Palermo, 20/07/2026

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità

Il Direttore di Direzione Politiche del Personale
e Organizzazione
Antonio Calandriello

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità

PROG: 2547/2026

Il Direttore di Ragioneria Generale Massimo
Bonomo

VISTO:

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
Mattea Volpe

IL SINDACO
Roberto Lagalla



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Politiche del Personale e Organizzazione

Proposta di Decreto Sindacale

OGGETTO: Modifica P.I.A.O. 2026-2028. Proroga dell'incarico dirigenziale conferito, ai sensi dell'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, all'Ingegnere Lorenzo Fruscione, presso la Direzione Energia e Ambiente dal 06/09/2026 e fino a scadenza del mandato del Sindaco Metropolitano.

Premesso che nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2026/2028 della Città Metropolitana di Palermo, contenuto nel P.I.A.O. 2026/2028 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 71 del 17/04/2026 e successivamente modificato e integrato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 87 del 5/05/2026, sono state previste, tra le altre, le assunzioni di n. 2 dirigenti tecnici a tempo indeterminato e pieno, in relazione alla scadenza degli incarichi ex art. 110 comma 1 TUEL attualmente in essere con decorrenza dal mese di settembre 2026.

Considerato che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 203 del 05/09/2023, a seguito di selezione comparativa rivolta ai Funzionari interni all'Amministrazione in possesso dei requisiti, dell'esperienza e delle caratteristiche professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, è stato conferito all'Ingegnere Lorenzo Fruscione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), l'incarico di Dirigente della Direzione Energia e Ambiente della Città Metropolitana di Palermo, con contratto a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni con decorrenza dal 06/09/2023, che andrà pertanto in scadenza in data 05/09/2026.

Dato atto che il Sindaco Metropolitano, con nota prot. n. 43605 del 24/6/2026 (alleg. 1), e con successiva nota integrativa prot. n. 49112 del 20/07/2026 (alleg. 2), allegati al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante, ha fornito formale e puntuale indirizzo al fine di procedere alla proroga dell'incarico già in essere fino alla scadenza del mandato sindacale, tenuto conto che:

- sussiste l'esigenza di garantire continuità amministrativa ad una Direzione attraversata da importanti e delicate progettualità che richiedono costante e continuo presidio da parte di una funzione dirigenziale già sperimentata;
- permangono le esigenze organizzative che hanno determinato il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TUEL, incarico che attiene alla copertura di una importante posizione dirigenziale prevista nella dotazione organica dell'Ente;
- la disciplina speciale recata dal suddetto art. 110 TUEL consente una durata del rapporto non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica, e pertanto la proroga si pone in perfetta linea con le previsioni normative;
- la proroga risulta motivata dalla necessità di assicurare la continuità gestionale nella fase conclusiva del mandato amministrativo, "anche" in relazione al completamento delle attività di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR già assegnati alla struttura diretta dall'incaricato, nonché all'avvio della fase operativa successiva alla data del 31/12/2026;
- l'eventuale avvicendamento della funzione dirigenziale nella fase terminale dei procedimenti in corso determinerebbe un pregiudizio all'efficienza dell'azione amministrativa e al buon andamento dell'Ente;
- la proroga dell'incarico dirigenziale fino alla data di scadenza del mandato del Sindaco Metropolitano appare misura proporzionata e necessaria, in quanto limitata temporalmente, nonché funzionale a garantire stabilità organizzativa in una fase amministrativa particolarmente rilevante;

- la proroga non comporta alcuna modifica nella dotazione organica dell'Ente, essendo realizzata in totale invarianza di spesa, laddove l'assunzione dall'esterno di un Dirigente Tecnico – già prevista per l'anno 2026 nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, contenuto nel P.I.A.O. 2026-2028 - verrebbe postergata alla scadenza del prorogando incarico ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Precisato che trattasi di unica proroga dell'incarico, limitata nel tempo, e cioè fino alla scadenza del mandato del Sindaco, e che la stessa risulta ampiamente motivata da esigenze "temporanee" di continuità amministrativa, essendo finalizzata, fra l'altro, anche alla definizione di alcune fondamentali attività successive al completamento del PNRR.

Dato atto che la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ammette, con chiarezza, la possibilità di prosecuzione del rapporto ex art. 110 TUEL in regime di proroga, oltre i tre anni e fino alla fine del mandato del Sindaco, purché entro i limiti normativi e purché vi sia adeguata motivazione da parte dell'ente, come di seguito specificato:

1. **Cass. civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 12837/2024 e Cass. civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 17866/2025** riconoscono la specialità della disciplina dell'art. 110 TUEL e la **legittimità del rinnovo o prosecuzione degli incarichi a termine in presenza di adeguata motivazione e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.** Nel dettaglio:

- con l'**Ord. n. 12837/2024** la Cassazione ha ribadito che il rapporto ex art. 110 TUEL è soggetto alla disciplina speciale prevista dal TUEL e che **la durata massima è quella individuata dal comma 3, ossia il mandato del Sindaco.** La Corte esclude una lettura che sovrapponga automaticamente i limiti dei contratti a termine ordinari alla fattispecie speciale degli enti locali;
- con la citata **Ord. 17866/2025** precisa che **"la temporaneità dell'esigenza, come sopra evidenziata, fa escludere l'abusività del termine e della proroga.** La tesi dell'applicabilità del limite dei 36 mesi contrasta con il tenore letterale della norma che fissa la durata massima in misura pari al mandato elettivo; contrasta anche con il citato precedente di questa Suprema Corte n. 478 del 2014, che ha ritenuto applicabile il limite minimo triennale". Viene precisato che misure attinenti a ragioni obiettive **"giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 74 nonché giurisprudenza ivi citata)".**

2. **Cass. Civile Sent- Sez. I Num. 27634 Anno 2025**, che rinviando alla precedentemente citata Ord. 12837/2024, sottolinea che **"Quanto al rapporto dirigenziale, dunque, si è detto che la disciplina statale integra, per le parti non incompatibili, quella degli enti locali che ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del dirigente o dello specialista incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco (si rinvia a Cass. n. 12837/2024 con richiami ai precedenti arresti conformi della Corte).....In ordine alla durata vengono in rilievo sia il comma 3 dell'art. 110 TUEL ("i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della provincia in carica") sia, per taluni aspetti, il comma 6 dell'art. 19 TUIP....omissis..".**

La sentenza, con estrema chiarezza, sottolinea che **"In particolare, per gli incarichi, del tutto speciali, di cui all'art. 110, commi 1 e 2, TUEL, la possibilità di superamento dei 36 mesi è espressamente prevista al comma 3, secondo cui: "i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica" (e cioè cinque anni) ma, a ben guardare, anche dal D.Lgs. n. 165/2001, che per gli incarichi diversi da quelli di livello generale indica ugualmente il limite quinquennale. Si è dunque chiarito che i contratti a termine – nelle loro diverse tipologie e causali – che possono essere stipulati ai sensi degli artt. 110 e 90 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risultando calibrati nella durata massima sul mandato del sindaco, possano superare il termine dei trentasei mesi, risultando comunque caratterizzati da temporaneità (Cass. 7 agosto 2024, n. 22325; Cass. 10 maggio 2024, n. 12837; Cass. n. 17866/2025)."** - .

Precisato che la proroga risulta supportata, anche sotto il profilo regolamentare, nell'ambito del vigente Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione, che prevede all'art. 37, relativamente agli incarichi dirigenziali ex art. 110 comma 1 TUEL, che i contratti a tempo determinato

devono avere durata minima di anni 3. E' esclusa unicamente la proroga "tacita" di tali contratti alla scadenza.

Precisato, altresì, che:

- l'incarico dirigenziale a tempo determinato, ex art. 110 c. 1 TUEL, è stato conferito in relazione al **posto previsto in dotazione organica di Dirigente della Direzione Energia e Ambiente, con nessun collegamento diretto e specifico a progettualità di PNRR**, ed è stato previsto nell'ambito del Programma triennale del fabbisogno di personale 2023/2025, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 130 del 19/5/2023, successivamente confluito nel PIAO 2023/2025, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 155 del 22/6/2023, **nel pieno rispetto, e non in deroga ai vincoli** di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la fattispecie in oggetto risulta, pertanto, al di fuori del perimetro applicativo di cui all'art. 2, comma 1 quinquies del D.L. n. 19/2026, che prevede la proroga fino al 31/12/2026, per *"consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR"* degli incarichi dirigenziali conferiti da regioni, città metropolitane, province e comuni a valere su risorse proprie di bilancio e **"in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ...omissis..", trattandosi, evidentemente di incarico dirigenziale non finalizzato esclusivamente alla realizzazione di progetti PNRR, come quelli previsti dalla norma sopracitata;**
- l'art. 8 comma 1 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, citato prudenzialmente nel Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico dell'Ing. Fruscione, **costituisce norma di maggior favore, relativa al periodo del PNRR, esclusivamente riferita alla percentuale degli incarichi dirigenziali ex art. 110 c. 1 TUEL da poter conferire da parte degli enti attuatori (elevata dal 30% al 50% fino al 31/12/2026), e non alla natura ed alla durata degli stessi. Ed infatti l'incarico dell'Ing. Fruscione non è finalizzato ad attività specifica del PNRR, ma alla copertura di un posto ordinario in dotazione organica;**
- a ben guardare l'incarico conferito all'Ing. Fruscione ha costituito il 4°incarico, ex art. 110 c. 1 TUEL, su 12 posti dirigenziali presenti in dotazione organica alla data del conferimento (settembre 2023). La percentuale consentita dalla norma ordinaria (30%) era pari a 3,6 posti, da arrotondare – in mancanza di alcuna interpretazione specifica e/o restrittiva della norma relativamente alla modalità di arrotondamento - all'unità superiore, e cioè a 4 posti, **per cui si può sostenere che l'incarico a suo tempo conferito risultava, comunque, entro la percentuale ordinaria prevista dalla legge;**
- in ogni caso già dal mese di agosto 2025 la Città Metropolitana di Palermo, prevedendo esclusivamente n. 3 incarichi ex art. 110 c. 1 TUEL, su 12 posti dirigenziali in dotazione organica, è rientrata entro la percentuale ordinaria, non operando, pertanto, alcuna deroga alla percentuale del 30% prevista dalla legge.

Dato atto che, alla data della proroga dell'incarico, prevista dal 6/9/2026, **saranno previsti in dotazione organica solamente n. 2 incarichi ex art. 110 c.1 TUEL, oltre ad n. 1 incarico gratuito** ad un pensionato ex art. art. 5, c. 9, del D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii., su 12 posti dirigenziali prevista, **e, pertanto non sussiste alcuna norma ostativa alla possibilità di prorogare, nell'ambito della percentuale ordinaria del 30% dei posti in dotazione organica, l'incarico dirigenziale dell'Ing. Lorenzo Fruscione dal 6/9/2026 fino alla scadenza del mandato del Sindaco.**

Considerato, altresì, che con nota protocollo n. 42624 del 19/06/2026 l'ingegnere Lorenzo Fruscione ha manifestato disponibilità a una eventuale proroga dell'incarico, con contestuale revoca della richiesta di risoluzione del proprio rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza, con decorrenza dal 01/09/2026, precedentemente trasmessa formalmente dallo stesso con nota prot. n. 36803 del 26/05/2026.

Visti

- l'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, che consente il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato e ne disciplina durata e limiti;
- l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di attribuzioni del Sindaco;

- l'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, per quanto applicabile;
- lo Statuto della Città Metropolitana;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione.

Evidenziato che la proroga, per quanto sopra, risulta ampiamente giustificata da esigenze concrete, attuali e non meramente generiche e che, nel caso di specie, sussiste un preminente interesse pubblico alla continuità dell'azione amministrativa che rende la proroga in oggetto adeguatamente motivata, sotto il profilo giuridico e contabile, nonché in linea con quanto chiarito dalla giurisprudenza contabile e amministrativa, essendo presente una motivazione puntuale e rafforzata, in funzione del rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e contenimento della spesa pubblica.

Tenuto conto che l'Ingegnere Lorenzo Fruscione ha dimostrato adeguata professionalità, competenza gestionale e piena conoscenza dei procedimenti in corso e non sussistono soluzioni organizzative alternative idonee ad assicurare, con pari efficacia e immediatezza, la continuità amministrativa richiesta.

Dato atto del rispetto:

- dei limiti normativi e finanziari previsti per gli incarichi ex art. 110 TUEL;
- dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Visto l'atto di indirizzo del Sindaco Metropolitan, prot. n. 49112 del 20/7/2026 avente ad oggetto la proroga dell'incarico e la modifica del P.I.A.O in argomento.

Per quanto sopra, per poter procedere alla predisposizione degli atti consequenziali si propone al Sindaco della Città Metropolitana di Palermo che:

DECRETI

1. **Prorogare**, per le motivazioni espresse in premessa, l'incarico dirigenziale conferito all'ingegnere Lorenzo Fruscione, nato a Villalba (CL) il 01/12/1961, presso la Direzione Energia e Ambiente, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, dal 6/9/2026 e fino a scadenza del mandato del Sindaco Metropolitan.
2. **Modificare** il P.I.A.O. 2026-2028, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 71 del 17/04/2026 e successivamente rettificato e integrato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 87 del 05/05/2026, prevedendo, in luogo della assunzione dall'esterno di un dirigente tecnico a tempo indeterminato e pieno nell'anno 2026, la suddetta proroga dell'incarico in essere dell'Ing. Fruscione fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
3. **Dare atto** che la modifica del P.I.A.O. avviene a totale invarianza di spesa, e che, pertanto, la stessa non richiede il parere del Collegio dei Revisori.
4. **Confermare** tutte le condizioni contrattuali, economiche e giuridiche già previste nel contratto individuale in essere, in quanto compatibili con la presente proroga.
5. **Dare atto** che:
 - la presente proroga è adottata per comprovate esigenze di continuità amministrativa nell'ambito di una Direzione attraversata da importanti e delicate progettualità che richiedono costante e continuo presidio da parte di una funzione dirigenziale già sperimentata;
 - permangono le esigenze organizzative che hanno determinato il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TUEL, incarico che attiene alla copertura di una importante posizione dirigenziale prevista nella dotazione organica dell'Ente;
 - la disciplina speciale recata dal suddetto art. 110 TUEL consente una durata del rapporto non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica, e pertanto la proroga si pone in perfetta linea con le previsioni normative;
 - la proroga risulta motivata dalla necessità di assicurare la continuità gestionale nella fase conclusiva del mandato amministrativo, "anche" in relazione al completamento delle attività di

attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR già assegnati alla struttura diretta dall'incaricato, nonché all'avvio della fase operativa successiva alla data del 31/12/2026;

- l'eventuale avvicendamento della funzione dirigenziale nella fase terminale dei procedimenti in corso determinerebbe un pregiudizio all'efficienza dell'azione amministrativa e al buon andamento dell'Ente;
 - la proroga dell'incarico dirigenziale fino alla data di scadenza del mandato del Sindaco Metropolitano appare misura proporzionata e necessaria, in quanto limitata temporalmente, nonché funzionale a garantire stabilità organizzativa in una fase amministrativa particolarmente rilevante, ed è in linea, oltre che con la normativa vigente, anche con la più recente giurisprudenza in materia;
 - la proroga è funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente, con particolare riferimento, tra l'altro, ai progetti finanziati con fondi PNRR, nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento e contenimento della spesa pubblica.
6. **Dare mandato** al Dirigente della Direzione Politiche del Personale e Organizzazione a procedere a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati all'esecuzione del presente provvedimento.

Palermo lì, 20/07/2026

**Il Responsabile del Procedimento
Dr. Antonio Calandriello**

Alleg. Atti di indirizzo del Sindaco, prot. n. 43605 del 24/6/2026 e n. 49112 del 20/07/2026

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Indirizzo_proroga_Fruscione.pdf
2. Integrazione_atto_di_indirizzo_proroga_Fruscione.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento